

ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A

STATUTO SOCIALE

Con "norma transitoria" dell'art. 17 approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 31 luglio 2008, Notaio Demostene di Comiso, rep. N. 133013 - racc. n. 43030

TITOLO 1 - (COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA OGGETTO - EROGAZIONE DEI SERVIZI)

ARTICOLO 1 - (COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE) - E' costituita una società per azioni denominata "ATO Ragusa Ambiente S.p.a." di seguito denominata Società ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia Regionale di Ragusa ed i Comuni dell'Ambito territoriale ottimale ATO Ragusa per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza.

ARTICOLO 2 - (SEDE) - La Società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune con maggiore numero di abitanti e precisamente in Ragusa, Viale del Fante (Palazzo Provincia).
Nei modi e nei termini previsti dalla legge potranno essere istituite o sopprese filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

ARTICOLO 3 - (DURATA) - La durata della Società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 4 - (SCOPO DELLA SOCIETA') - La costituzione della presente Società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla Tarsu alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale

copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

ARTICOLO 5 - (OGGETTO) - La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà prioritariamente prevedere:

- a) raccolta differenziata;
- b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani, pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette compresa nell'A.T.O.;
- c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
- d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
- e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
- f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (articolo 160, 3° comma, legge Regionale n.25/93).

Il piano potrà anche prevedere altri servizi quali:

- g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
- h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;
- i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.

La società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La società, inoltre, può:

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della società.
2. Costituire ATI ed altre strutture associative, societarie

o consortili con altre società aventi lo stesso scopo sociale.

ARTICOLO 6 - (EROGAZIONE DEI SERVIZI) - L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurato alla società con le modalità previste dalla vigente normativa.

Il Consiglio d'Amministrazione della società, entro il 30 settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione d'ambito ove necessario, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi.

Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 30 giorni la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il primo gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio.

Nel caso in cui l'Ente socio non effettui tale comunicazione o comunichi una data successiva al 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal primo gennaio del suddetto anno.

Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura del servizio di R.S.U. stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli Enti locali e la restante parte verrà posta a carico degli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.

Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale, ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o Tariffa per gli R.S.U. nei confronti degli utenti.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - ALIENAZIONE DI AZIONI - MAGGIORANZA PUBBLICA

ARTICOLO 7 - (CAPITALE SOCIALE) - Il Capitale iniziale della Società è di euro centomila virgola zero zero (100.000,00) ed è diviso in numero mille (1.000) azioni nominative ordinarie di euro cento virgola zero zero (100,00) nominali cadauna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore

eguali diritti.

La percentuale di partecipazione alla società è determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun comune sulla base degli indici ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della società, detratta la quota azionaria spettante alla Provincia.

La Provincia Regionale può detenere una percentuale massima del dieci per cento (10%) delle azioni spettanti ai soci pubblici, e comunque non superiore alla percentuale del Comune socio con la popolazione massima.

L'Ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della società.

La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei Comuni e della Provincia Regionale avviene mediante conferimento in denaro alla Società per Azioni.

Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, sia da parte dei soci pubblici, sia da parte dei soci privati, la relativa delibera assembleare disciplinerà la modalità di eventuale partecipazione dei soci alla sottoscrizione delle nuove quote.

Nel caso che vi sia all'atto della costituzione della Società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un Ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli enti soci.

La società potrà, ove ne ravvisi l'opportunità, scegliere un partner privato, a mezzo bando pubblico, per una percentuale azionaria massima pari al quarantanove per cento (49%).

Il valore delle azioni da bandire è calcolato alla data in cui viene pubblicato il relativo bando, attribuendo ad esse valore di scambio commisurato al reale patrimonio della società.

La vendita delle azioni è imputabile proporzionalmente alle quote di partecipazione della parte pubblica con il duplice limite del possesso del cinquantuno per cento (51%) di capitale della parte pubblica e del possesso di almeno un'azione da parte di ogni socio pubblico.

Il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato per investimenti o per spese di gestione.

In caso di richiesta di ingresso di nuovi soci pubblici appartenenti al sottoambito successivamente alla costituzione della società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale della parte pubblica basata sulla popolazione residente in ciascun Comune, con il limite del possesso di almeno un'azione da parte di ogni socio pubblico.

e nel rispetto di quanto stabilito al quarto paragrafo del presente articolo per la quota azionaria della Provincia Regionale.

Nel caso in cui l'adesione alla società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle azioni da parte dell'Ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della Società. Successivamente a tale data il Comune dovrà versare alla società, oltre il valore nominale delle azioni sottoscritte, un sovrapprezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle azioni: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle azioni sarà attribuito valore di cambio commisurato con il reale patrimonio della società al momento dell'adesione. I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte sono

richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Consiglio d'Amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni. Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 - (AZIONI) - Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un socio titolare per ciascuna azione. Ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce di per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto. La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 9 - (ALIENAZIONE DI AZIONI) - Nel caso di vendita di azioni da parte di un socio pubblico, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica. I Soci pubblici hanno diritto di prelazione proporzionalmente alla Partecipazione già posseduta. Il Prezzo di acquisto sarà quello relativo alla quota parte del capitale della società al valore nominale di sottoscrizione. Il socio pubblico che voglia vendere la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci pubblici, indicando le condizioni di pagamento. Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso che non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare. Nel caso di vendita delle azioni da parte del socio privato, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario. I soci pubblici hanno diritto di prelazione in quote

proporzionali a quelle già possedute.

Il socio privato che voglia vendere la propria quota dovrà farne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci, indicando il valore nominale della quota, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.

Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso che non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato in tutto o in parte, il trasferimento delle azioni ad un diverso socio privato è subordinato, ai sensi dell'articolo 2355 del Codice Civile al possesso dei requisiti ed alle condizioni contenute nel bando di selezione del socio privato. La procedura per l'accertamento della sussistenza dei requisiti e del rispetto delle condizioni del bando è rimessa al Consiglio di Amministrazione che provvede con apposita delibera.

L'eventuale trasferimento di azioni in difformità a quanto prescritto nel presente articolo non è efficace nei confronti della società.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà ai sensi del presente articolo anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni anche per transazione o per cessione dei beni.

Ciascun socio che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottopone ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo. Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione è effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace ai confronti della società solo dopo che il Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo. Resta fermo, comunque, che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità a favore di terzi non potrà aver luogo qualora comporti il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti pubblici locali. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro soci ed alle società, indirizzandole presso la sede legale.

ARTICOLO 10 (MAGGIORANZA PUBBLICA) - Nel caso in cui la società deliberi l'ingresso di un socio privato e, comunque,

anche successivamente, per tutta la durata della Società, le quote in mano pubblica dovranno comunque rappresentare almeno il 51% del capitale.
La condizione di cui al comma che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.

TITOLO III

ASSEMBLEE

ARTICOLO 11 - (ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA) -

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea ha luogo nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, ovvero quando almeno un decimo (1/10) dei soci ne facciano richiesta e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera per legge su proposta del consiglio di amministrazione e sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposti.

ARTICOLO 12 - (VINCOLI) - L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 13 - (CONVOCAZIONE) - L'assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata che dovrà pervenire ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci almeno otto giorni prima dell'assemblea, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge.
Lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione da fissarsi con le modalità previste dalla legge.
Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti, e comunque ciascuno dei presenti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 14 - (DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA) - L'intervento in assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile e dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
I soci aventi diritto di intervento possono farsi

2

rappresentare in assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2372 Codice Civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

ARTICOLO 15 - (PRESIDENTE E SEGRETARIO ASSEMBLEA) -

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente, o mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente.

In assenza di amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, determina le modalità di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'assemblea nomina un segretario scelto preferibilmente tra i segretari comunali o provinciali degli enti soci o, in subordine, tra altro personale, anche esterno alla società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione o dal presidente.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 16 - (REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONE) -

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate.

Fatto salvo quanto appresso precisato, l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno i due quinti (2/5) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni presenti o rappresentate. In deroga a quanto sopra, per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali occorrono, sempre in seconda convocazione, le maggioranze di cui

all'articolo 2369, terzo comma, Codice Civile.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza del settantacinque per cento (75%) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole del settantacinque per cento (75%) delle azioni presenti o rappresentate.

In seconda convocazione e in ogni ulteriore eventuale convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate.

Restano salve le diverse maggioranze eventualmente previste dalla legge come inderogabili per l'approvazione di particolari delibere, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2369, quinto comma, Codice Civile.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 17 - (ORGANO AMMINISTRATIVO) -

Delibera assemblea straordinaria dei soci del 31/07/2008:

"In sede di prima applicazione della riduzione a tre membri del C.d.A., imposta dalla legge 296/2006 art. 1 comma 729 e dal Decreto del Presidente della Regione n. 127/2008, si individuano nei membri del Comitato Esecutivo i componenti il Consiglio di Amministrazione della Società. Il Presidente controlla la validità della seduta e rileva che c'è il numero legale. Su esplicita richiesta del Presidente l'Assemblea dei Soci, con voto unanime dei presenti, delibera la riduzione da sette a tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come stabilito dalla legge 296/2006, art. 1 comma 729".

ARTICOLO 18 - (POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) -

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 codice civile, può delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al presidente e all'amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 19 - (DURATA IN CARICA) - Gli amministratori tutti durano in carica tre anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scadrebbe il loro mandato. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.

Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo,

potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza dalla carica.

ARTICOLO 20 - (FUNZIONI DEL PRESIDENTE) -

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'articolo 2381 Codice Civile.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione è rieleggibile.

Il presidente:

- a) convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della società;
- c) riferisce all'assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere anziano. La firma del vice presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

ARTICOLO 21 - (AMMINISTRATORE DELEGATO) -

L'amministratore delegato viene scelto dal consiglio al proprio interno, e dovrà essere scelto su indicazione dei soci pubblici anche se è presente un socio privato.

In questo caso, il socio privato avrà diritto a designare il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione, previo apposito atto deliberativo delegherà all'Amministratore delegato almeno le seguenti attribuzioni:

- a) dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della società;
- b) determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alle istituzioni di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti;
- c) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della società ed il loro organico

sviluppo;

d) provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della società.

In ogni caso, non possono formare oggetto di delega le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ARTICOLO 22 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi

di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre (3) giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi; la convocazione ha luogo normalmente una volta ogni tre (3) mesi ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta il vice presidente o almeno un terzo (1/3) dei membri in carica.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale relativo è sottoscritto dal presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Il consiglio di amministrazione:

- nomina l'amministratore delegato e ne determina il relativo compenso;
- può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al presidente, all'amministratore delegato;
- ha la facoltà di nominare e revocare il direttore generale, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell'amministratore delegato;
- può, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in

carica tre (3) anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti; gli amministratori nominati ai sensi

del presente comma scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 23 - (COMPENSO AMMINISTRATORI) -

Quando l'assemblea lo reputi opportuno, può fissare un compenso per gli amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

ARTICOLO 24 - (COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE) -

Il collegio sindacale è costituito da tre (3) sindaci effettivi compreso il presidente e due (2) supplenti.

L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione.

Al momento dell'ingresso del socio privato con una quota di partecipazione al capitale superiore al 35%, il collegio sindacale decade e dovrà essere ricostituito, riservando al socio pubblico due sindaci effettivi ed uno supplente ed al socio privato la nomina di un sindaco effettivo e di un supplente.

L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti.

La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 24 BIS - (CONTROLLO CONTABILE) - Il controllo contabile è esercitato ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 25 - (REDAZIONE BILANCIO) -

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale, all'approvazione

dell' assemblea.

ARTICOLO 26 - (APPROVAZIONE BILANCIO) -

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito.

L'assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.

L'assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il piano d'ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

ARTICOLO 27 - (CERTIFICAZIONE BILANCIO) -

Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal consiglio di amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 3 del Decreto Presidente della Repubblica sopra menzionato.

Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione il bilancio di esercizio della società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

TITOLO VI

SCIoglimento

ARTICOLO 28 - (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA') -

Lo scioglimento e la liquidazione della società sono regolati dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 29 - (DOMICILIO SOCI) - Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si

intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla società.

ARTICOLO 30 - (RIMANDO) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di società.

ARTICOLO 31 - (CONTROVERSIE) - Le controversie inerenti al presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un collegio composto da tre arbitri.

Sono riservate alla competenza del collegio arbitrale le controversie promosse dagli organi amministrativi, dai liquidatori e dai sindaci nei confronti della società, nonché quelle promosse dalla società nei confronti degli stessi concernenti la responsabilità per gli atti di gestione.

E' riservata alla competenza del collegio arbitrale l'impugnazione di delibere assembleari a norma degli articoli 2377 e successivi Codice Civile, con esclusione della delibera che approva il bilancio.

Sono in ogni caso escluse dalla competenza degli arbitri le controversie nelle quali si rende necessario l'intervento del Pubblico Ministero a norma dell'articolo 70 Codice Procedura Civile.

La domanda di arbitrato è proposta mediante deposito della domanda presso il Registro delle Imprese di Ragusa, previa notifica alla parte controinteressata.

La designazione dei membri del collegio arbitrale è riservata al Presidente del Tribunale di Ragusa.

E' ammesso l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 Codice Procedura Civile, nonché l'intervento in giudizio degli altri soci ex articolo 106 e 107 Codice Procedura Civile.

Gli arbitri decideranno secondo equità, e la decisione costituirà stipulazione vincolante e definitiva per le parti. Nel caso in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di una delibera assembleare concernente la validità della stessa, ovvero gli arbitri abbiano a conoscere incidentalmente di questioni esulanti dalla loro competenza, la decisione avverrà secondo diritto con lodo impugnabile a norma dell'articolo 829 Codice Procedura Civile.

Nel caso in cui oggetto della controversia sia la validità di delibera assembleare al collegio compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Il collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il collegio medesimo sarà completato, salvo deroga richiesta da entrambe le parti o dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta (30) giorni.

ARTICOLO 32 - (NORME TRANSITORIE) - Il primo consiglio di amministrazione, compreso il presidente e il vice presidente, viene scelto al momento della costituzione della società e resta in carica per 3 anni.

Nel primo anno di gestione del servizio i comuni e la Provincia Regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'ambito, in proporzione alle quote di

partecipazione, in 4 rate da pagare entro 15 giorni dalla
presentazione di fattura; ulteriori norme integrative saranno
previste nel contratto di servizio.

